



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE POLITICHE GIOVANILI

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 497 DI DATA 12 Dicembre 2019

OGGETTO:

Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, art. 13 e legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 e successive modificazioni. Approvazione del Piano Strategico Giovani per l'anno 2020, della relativa concessione del contributo 2020 e della concessione del contributo 2020 per le spese del referente tecnico organizzativo del Piano giovani di zona Laghi Valsugana (impegno PSG pari ad Euro 12.328,85 - impegno RTO pari ad Euro 12.632,85). Fascicolo n. S162-23.12-2019-71

- Richiamato l'articolo 13 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, con il quale è stato istituito il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere azioni positive a favore dell'infanzia, dell'adolescenza, dei giovani e delle loro famiglie, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per prevenire i fenomeni di disagio sociale e per favorire lo sviluppo delle potenzialità personali nonché del benessere e della qualità della vita dei giovani;
- richiamato altresì l'articolo 13 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 e successive modificazioni, sempre relativo al Fondo per le politiche giovanili;
- tenuto conto che l'articolo 26 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 ha abrogato le disposizioni di cui all'articolo 13 (Fondo per le politiche giovanili) della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, stabilendo altresì che fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi e delle disposizioni di carattere generale previsti dalla legge provinciale n. 5/2007 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di carattere generale previgenti relative alle corrispondenti disposizioni contenute nella legge provinciale n. 7/2004;
- atteso che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1929 del 12 ottobre 2018 si è provveduto ad approvare i nuovi "Criteri e modalità di attuazione dei Piani Giovani di Zona, dei Piani giovani d'ambito e dei progetti di rete. Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5";
- vista la domanda di finanziamento del Piano Strategico Giovani (PSG) e delle spese per il referente tecnico organizzativo (RTO) di data 27 novembre 2019, acquisita a protocollo provinciale al n. 764466 del 2 dicembre 2019, presentata dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol con sede nel comune di Pergine Valsugana in piazza Gavazzi n. 4, C.F. 02143860225, in qualità di ente capofila del Piano giovani di zona, corredata dalla documentazione prevista dai criteri sopra citati, ad esclusione del contratto stipulato con il referente tecnico-organizzativo;
- considerato che il PSG, con la relativa richiesta di finanziamento, e la domanda di finanziamento RTO in parola sono stati esaminati e valutati positivamente sia la per coerenza interna sia per quella esterna rispetto ai criteri e modalità di attuazione dei piani giovani approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1929 del 12 ottobre 2018;
- considerato che i Criteri prevedono che il Dirigente della struttura competente per la materia conceda con propria determinazione il cofinanziamento del piano strategico giovani (PSG) nella misura massima del 50% del budget complessivo e comunque per un importo non superiore alla media tra gli ultimi quattro consuntivi liquidati e l'importo richiesto alla PAT nel preventivo relativo all'anno precedente; la media citata potrà essere aumentata nella misura del 10% qualora la percentuale delle risorse economiche liquidate nella rendicontazione più recente disponibile sia pari ad almeno l'80% delle risorse impegnate nello stesso anno di riferimento;
- considerato che gli stessi criteri dispongono che all'interno del budget complessivo siano vincolate delle percentuali minime destinate a finanziare progetti strategici e a co-finanziare l'operatività del RTO e che le stesse variano dal budget complessivo come di seguito specificato:

Budget complessivo PSG	Budget destinato a progetti strategici promossi dal Tavolo	Budget destinato all'operatività del RTO	Totale budget vincolato
Da euro 0,00 ad euro 25.000	4,00%	16,00%	20,00%
Da euro 25.001,00 ad euro 55.000	3,50%	17,50%	21,00%
Da euro 55.001,00 in su	3,00%	19,00%	22,00%

- considerando altresì che i medesimi criteri prevedono che il contributo per le spese del RTO sia determinato in una quota fissa di Euro 10.500,00 ed una variabile di Euro 0,15 per residente e che l'importo relativo alla quota variabile prevede un limite massimo di Euro 15.000,00

- tenuto conto che il piano finanziario del PSG anno 2020 del Piano giovani di zona Laghi Valsugana, prevede un budget complessivo pari ad Euro 24.657,70 di cui:
 - Euro 2.465,77 corrispondenti al 10,00% sul budget complessivo del PSG destinati a progetti strategici promossi dal Tavolo
 - Euro 4.315,10 corrispondenti al 17,50% sul budget complessivo del PSG destinati all'operatività del RTO
 e che tali importi rispettano le percentuali minime vincolate;
- considerato che il Piano giovani di zona Laghi Valsugana richiede un finanziamento pari al 50,0000% del budget complessivo corrispondente ad Euro 12.328,85;
- considerato che il contributo massimo ammissibile per il PSG relativo all'anno 2020 del Piano giovani di zona Laghi Valsugana è confermato in Euro 12.328,85 ed è stato calcolato come indicato nella tabella di cui **all'allegato A** del presente provvedimento;
- considerato che i criteri prevedono una decurtazione della quota di co-finanziamento della PAT sul PSG pari al 15% nel caso di mancato raggiungimento del 75% della frequenza alla formazione obbligatoria prevista dalla PAT per i referenti tecnico-organizzativi, referenti istituzionali e referenti amministrativi nell'anno precedente a quello del PSG;
- vista la nota di data 28 novembre 2019 assunta a protocollo provinciale al n. 761319 in data 29 novembre 2019 con la quale Fondazione Demarchi ha fornito gli esiti della frequenza alla formazione obbligatoria prevista per l'anno 2019;
- considerato che per il Piano giovani di zona Laghi Valsugana la percentuale minima di frequenza pari al 75% è stata raggiunta;
- tenuto conto che per le spese del referente tecnico organizzativo del Piano giovani di zona Laghi Valsugana relative all'anno 2020 il contributo massimo ammissibile ammonta ad Euro 12.632,85 ed è calcolato come di seguito indicato:

Quota fissa	Quota variabile			Giorni di attività	Contributo massimo ammissibile RTO 2020	Importo dichiarato in sede di richiesta del contributo	Contributo concesso dalla PAT per le spese RTO 2020
	Quota per abitante	Residenti al 01.01.2019 Fonte Servizio Statistica PAT	Totale quota variabile				
10.500,00	0,15	14.219	2.132,85	366	12.632,85	16.928,60	12.632,85

- considerato che, se in sede di verifica del contratto stipulato con il RTO, inviato successivamente all'approvazione del presente provvedimento, emergesse che lo stesso sia stato stipulato per un periodo inferiore all'anno, si provvederà, con ulteriore provvedimento, a rideterminare il contributo assegnato con la presente determinazione in rapporto al periodo contrattualizzato, così come previsto dal punto 6) dei criteri sopra richiamati;
- considerato che in base a quanto disposto dai criteri di finanziamento sopra richiamati, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1929 del 12 ottobre 2018, il finanziamento del PSG ed il contributo del RTO verranno erogati rispettivamente nella misura del 50% e del 70% a titolo di anticipazione, subordinatamente alla presentazione del contratto RTO entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione del presente provvedimento. L'erogazione dei rispettivi saldi verrà invece disposta dietro presentazione della rendicontazione, secondo le modalità previste dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, entro il 31 marzo 2021, mediante compilazione di apposita modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente e disponibile al sito www.procedimenti.provincia.tn.it;
- preso atto delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 ed in particolare dell'art. 56 e dell'allegato 4/2.

- considerato l'articolo 13 della legge provinciale n. 6 del 28 maggio 2018 che ha modificato l'articolo 13 della legge provinciale n. 5/2007 eliminando l'obbligo di ripartire il fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 13 della legge provinciale n. 5/2007;
- considerato che le obbligazioni giuridiche derivanti dal presente provvedimento risulteranno esigibili nella modalità di seguito descritta:
 - per quanto attiene il finanziamento del PSG:
 - per Euro 6.164,43 nel corso del 2020, con impegno della relativa spesa sul capitolo 904080 dell'esercizio finanziario 2020, relativo alla prenotazione 2012701-04;;
 - per Euro 6.164,42.- nel corso del 2021, con impegno della relativa spesa sul capitolo 904080 dell'esercizio finanziario 2021;
 - per quanto attiene il contributo per le spese relative al RTO:
 - per Euro 8.843,00.- nel corso del 2020, con impegno della relativa spesa sul capitolo 904080 dell'esercizio finanziario 2020, relativo alla prenotazione 2012701-04;;
 - per Euro 3.789,85.- nel corso del 2021, con impegno della relativa spesa sul capitolo 904080 dell'esercizio finanziario 2021;
- dato atto che, nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interesse;
- si dà atto che il procedimento amministrativo in oggetto si sarebbe dovuto concludere entro la data del 28 gennaio 2020, come previsto dall'Allegato alla deliberazione n. 507/2016 e ss.mm., e che il responsabile del procedimento amministrativo è il signor Giuliano Dorigatti;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- vista la L.P. 23 luglio 2004, n. 7 e in particolare l'art. 13;
- vista la L.P. 14 febbraio 2007, n. 5;
- visto l'art. 56 e l'Allegato 4/2 del Decreto legislativo 118/2011;
- vista la L.P. 30 novembre 1992, n. 23;
- vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 1929, del 12 ottobre 2018;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 425 di data 25 marzo 2019 con la quale è stato approvato l'atto organizzativo della Provincia e definite anche le funzioni dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili;
- visto l'art. 10 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";
- visti gli atti citati in premessa,

determina

1. di approvare il Piano strategico giovani 2020 del Piano Giovani di zona Laghi Valsugana e il relativo finanziamento, secondo quanto indicato in premessa;
2. di concedere alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol con sede a Pergine Valsugana in Piazza Gavazzi n. 4, C.F. 02143860225 in qualità di ente capofila del Piano giovani di zona Laghi Valsugana il finanziamento per il Piano Strategico Giovani relativo all'anno 2020 per un importo pari ad Euro 12.328,85 calcolato in percentuale pari al 50,0000% del budget complessivo, secondo quanto indicato in premessa;

3. di concedere alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol con sede a Pergine Valsugana in Piazza Gavazzi n. 4, C.F. 02143860225 in qualità di ente capofila del Piano giovani di zona Laghi Valsugana il contributo per le spese del referente tecnico organizzativo relativo all'anno 2020 per un importo pari ad Euro 12.632,85 secondo quanto indicato in premessa;
4. di dare atto che i finanziamenti di cui ai precedenti punti 2) e 3) sono conformi ai "Criteri e modalità di attuazione dei Piani giovani di zona e d'ambito" approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1929 del 12 ottobre 2018;
5. di dare atto che l'erogazione dei finanziamenti di cui ai precedenti punti 2) e 3) è condizionata dall'invio, entro 30 giorni dalla data di comunicazione di approvazione da parte della Provincia dell'adozione del presente provvedimento, del contratto stipulato con il referente tecnico-organizzativo pena la revoca sia del finanziamento del PSG che del contributo per le spese del RTO, come previsto al punto 6) dei criteri approvati con delibera di Giunta Provinciale n. 1929/2018;
6. di dare atto che il contributo di cui al precedente punto 3), sarà rideterminato nel caso in cui in sede di verifica del contratto stipulato con il RTO, emergesse che lo stesso è stato stipulato per un periodo inferiore all'anno;
7. di dare atto che in base a quanto disposto dai criteri di finanziamento sopra richiamati, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1929 del 12 ottobre 2018, il finanziamento del PSG ed il contributo del RTO verranno erogati rispettivamente nella misura del 50% e del 70% a titolo di anticipazione, subordinatamente alla presentazione del contratto RTO entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione del presente provvedimento. L'erogazione dei rispettivi saldi verrà invece disposta dietro presentazione della rendicontazione, secondo le modalità previste dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, entro il 31 marzo 2021, mediante compilazione di apposita modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente;
8. di dare atto che, sulla base degli approfondimenti effettuati in riferimento agli interventi finanziati con la determinazione in oggetto, si attesta che gli stessi non sono soggetti alle disposizioni relative al Registro nazionale aiuti di Stato di cui all'art. 52 della L. n. 234/2012";
9. di far fronte alla spesa di Euro 12.328,85, relativa al finanziamento del PSG, prevista dal presente provvedimento, impegnando la stessa nel seguente modo:
 - per Euro 6.164,43 sul capitolo 904080 dell'esercizio finanziario 2020 relativo alla prenotazione 2012701-04;
 - per Euro 6.164,42 sul capitolo 904080 dell'esercizio finanziario 2021;
10. di far fronte alla spesa di Euro 12.632,85, relativa al contributo per le spese del RTO, prevista dal presente provvedimento, impegnando la stessa nel seguente modo:
 - per Euro 8.843,00 sul capitolo 904080 dell'esercizio finanziario 2020 relativo alla prenotazione 2012701-04;
 - per Euro 3.789,85 sul capitolo 904080 dell'esercizio finanziario 2021;
11. di dare atto che l'articolo 13 della legge provinciale n. 6 del 28 maggio 2018 ha modificato l'articolo 13 della legge provinciale n. 5/2007 eliminando l'obbligo di ripartire il fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 13 della legge provinciale n. 5/2007;
12. di dare atto, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge provinciale 23/92, che la struttura competente è l'Agenzia per la Famiglia, la Natalità e le Politiche giovanili e che il responsabile del procedimento è il signor Giuliano Dorigatti, dell'Incarico Speciale per le Politiche Giovanili;

13. di dare atto che il procedimento amministrativo in oggetto è stato avviato in data 30 novembre 2019 e termina con la data del presente provvedimento, adottato nel rispetto dei termini massimi fissati ai sensi della L.P. 23/92;
14. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

IL DIRIGENTE
Luciano Malfer

Allegato A – Determinazione contributo massimo erogabile dalla PAT per il PSG 2020 Piano giovani di zona **Laghi Valsugana**

Preventivo 2019	Consuntivo 2018	Consuntivo 2017	Consuntivo 2016	Consuntivo 2015	Finanziamento massimo ammissibile senza eventuale aumento del 10%	Calcolo eventuale aumento del 10%			Finanziamento massimo ammissibile con eventuale aumento del 10%	Budget complessivo PSG anno 2020	Finanziamento richiesto dal PGZ	Percentuale minima di frequenza alla formazione	Decurtazione per non raggiungimento del 75% della formazione	Finanziamento concesso dalla PAT per il PSG 2020	% Finanziamento concesso dalla Pat rispetto al budget complessivo
						Preventivo 2018	Consuntivo 2018	%							
14288,96	9697,54	8115,33	13521,56	16020,85	12328,85	12270,00	9697,54	79,0300%		24657,70	12328,85	conseguita	0,00%	12328,85	50,0000%